

COMUNE DI PRAY

Provincia di Biella

**Parere dell'organo di revisione sulla proposta di
BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - 2024
e documenti allegati**

L'ORGANO DI REVISIONE

DOTT. GUERCIO NUZIO ROSARIO

COMUNE DI PRAY (BI)
Protocollo n. <u>4258</u>
29 NOV 2021
Cat.....Cl.....Fasc.....

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 11 del 27 novembre 2021

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024

Premesso che l'organo di revisione ha:


- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2022-2024, unitamente agli allegati di legge;
- visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);
- visto il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n.118 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;

presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2022-2024, del Comune di Pray (Bi) che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Pray (Bi) il 27 novembre 2021

L'ORGANO DI REVISIONE



Sommario

Sommario.....	3
PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI	4
NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE.....	5
DOMANDE PRELIMINARI.....	5
VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI	6
GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2021	6
BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024.....	7
Riepilogo generale entrate e spese per titoli	8
Fondo pluriennale vincolato (FPV)	10
Previsioni di cassa.....	12
Verifica equilibrio corrente anni 2022-2024	14
Entrate e spese di carattere non ripetitivo.....	16
La nota integrativa.....	17
VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI.....	18
VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2022-2024	20
A) ENTRATE.....	20
Entrate da fiscalità locale	20
Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria	22
Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni	22
Sanzioni amministrative da codice della strada	23
Proventi dei beni dell'ente.....	24
Proventi dei servizi pubblici	24
B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI.....	26
Spese di personale	26
Spese per incarichi di collaborazione autonoma.....	27
Spese per acquisto beni e servizi	28
Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).....	28
Fondo di riserva di competenza.....	30
Fondi per spese potenziali.....	30
Fondi di riserva di cassa	30
Fondo di garanzia dei debiti commerciali.....	31
ORGANISMI PARTECIPATI	32
SPESE IN CONTO CAPITALE	33
INDEBITAMENTO.....	34
OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI	36
CONCLUSIONI	38

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

Il sottoscritto Guercio Nuzio Rosario revisore nominato con delibera dell'organo consiliare n. 5 del 26.02.2021;

Premesso

- che l'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D. Lgs. 267/2000 (di seguito anche TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di cui all' allegato 9 al D. Lgs.118/2011.
- che è stato ricevuto in data 15.11.2021 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2022-2023, approvato dalla giunta comunale in data 15.11.2021 con delibera n. 73, completo degli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo.

Viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;


Visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;

Visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità;

Visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;

Visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.153, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, in data 15.11.2021 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2022-2024;

L'organo di revisione ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000.



NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE

Il Comune di Pray (Bi) registra una popolazione al 01.01.2021, di n. 2.017 abitanti.

DOMANDE PRELIMINARI

L'Ente entro il 30 novembre 2021 *ha* aggiornato gli stanziamenti 2021 del bilancio di previsione 2021-2023.

L'organo di revisione ha verificato che le previsioni di bilancio - in ossequio ai principi di veridicità ed attendibilità - sono suffragate da analisi e/o studi dei responsabili dei servizi competenti, nel rispetto dell'art. 162, co. 5, TUEL e del postulato n. 5 di cui all'allegato 1 del D.Lgs. n. 118/2011.

L'Ente **non ha gestito** in esercizio provvisorio.

L'Ente **ha rispettato** i termini di legge per l'adozione del bilancio di previsione 2022-2024.

L'Ente **ha rispettato** i termini di legge per l'adozione degli strumenti di programmazione (previsti dall'all. 4/1 del d.lgs. n. 118/2011).

Al bilancio di previsione **sono stati allegati** tutti i documenti di cui all'art. 11, co. 3, del d.lgs. n. 118/2011; al punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lett. g) e lett. h); all'art. 172 TUEL.

L'Ente **ha adottato** il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" di cui all'art. 18-bis, d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, secondo gli schemi di cui al DM 22 dicembre 2015, allegato 1, con riferimento al bilancio di previsione.

In riferimento allo sblocco della leva fiscale, l'Ente **non ha deliberato** modifiche alle aliquote dei tributi propri e/o di addizionali.

L'Ente **non ha richiesto** anticipazioni di liquidità con restituzione entro ed oltre l'esercizio.

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI

GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2021

L'organo consiliare ha approvato con delibera n. 11 del 30.04.2021 la proposta di rendiconto per l'esercizio 2020.

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell'organo di revisione formulata con verbale n. 4 in data 23.04.2021 si evidenzia che:

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
- non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;
- è stato rispettato l'obiettivo del pareggio di bilancio;
- sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;
- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati;
- è stato conseguito un risultato di amministrazione disponibile (lett. E) positivo;
- gli accantonamenti risultano congrui.

La gestione dell'anno 2020 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2020 così distinto ai sensi dell'art.187 del TUEL:

	31/12/2020
Risultato di amministrazione (+/-)	1.097.823,37
di cui:	
a) Fondi vincolati	339.424,02
b) Fondi accantonati	526.567,17
c) Fondi destinati ad investimento	0,00
d) Fondi liberi	231.832,18
TOTALE RISULTATO AMMINISTRAZIONE	1.097.823,37

La situazione di cassa dell'Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

Situazione di cassa

	2019	2020	2021
Disponibilità:	468.350,23	970.625,02	400.000,00
di cui cassa vincolata	0,00	465.751,56	438.268,06
anticipazioni non estinte al 31/12	0,00	0,00	0,00

Poiché il bilancio di previsione è approvato entro il 31/12, è stato inserito il dato presunto del fondo di cassa finale dell'esercizio 2021 (allegato 9 "quadro generale riassuntivo" e "allegato f").

L'ente *si* è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

L'impostazione del bilancio di previsione 2022-2024 è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo ai sensi art. 1, comma 821, legge n. 145/2018 con riferimento ai prospetti degli equilibri modificati dal DM 1 agosto 2019.

Si rappresenta che i dati indicati al 31 dicembre 2021 sono stimati e l'importo inserito in bilancio della disponibilità di cassa di € 400.000,00 è da ritenersi alquanto indicativo rispetto al dato effettivo di gran lunga superiore al valore della cassa vincolata pari ad € 438.268,06.




BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024

L'Organo di revisione ha verificato, mediante controlli a campione, che il sistema contabile adottato dall'ente, nell'ambito del quale è stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codifiche della contabilità armonizzata.

Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell'articolo 162 del Tuel.

Le previsioni di competenza per gli anni 2022, 2023 e 2024 confrontate con le previsioni definitive per l'anno 2021 sono così formulate:



Riepilogo generale entrate e spese per titoli

BILANCIO DI PREVISIONE

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE 2021	PREVISIONI DEFINITIVE		
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti ⁽¹⁾		previsioni di competenza	29790,90	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale ⁽¹⁾		previsioni di competenza	165534,81	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza	175657,78	0,00		
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente ⁽²⁾		previsioni di competenza	0,00	0,00		
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'1/1 dell'esercizio di riferimento		previsioni di cassa	970625,02	400000,00		
10000	TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	874085,33	previsione di competenza previsione di cassa	1384629,61 1862224,36	1354094,79 2228180,12	1354094,79	1354094,79
20000	TITOLO 2 Trasferimenti correnti	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	127143,51 127143,52	63628,00 63628,00	37800,00	37800,00
30000	TITOLO 3 Entrate extratributarie	38457,64	previsione di competenza previsione di cassa	356095,66 411108,15	302500,00 340957,84	289500,00	289500,00
40000	TITOLO 4 Entrate in conto capitale	395938,51	previsione di competenza previsione di cassa	1543120,19 2144235,73	1205526,50 1601465,01	51000,00	51000,00
50000	TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
60000	TITOLO 6 Assunzione prestiti	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
70000	TITOLO 7 Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	804841,70 804841,70	802614,52 802614,52	0,00	0,00
90000	TITOLO 9 Entrate per conto terzi a portate di giro	81263,36	previsione di competenza previsione di cassa	631500,00 662708,25	626500,00 707763,16	626500,00	626500,00
	TOTALE TITOLI	1389744,84	previsione di competenza previsione di cassa	4847330,49 6012263,78	4354963,81 5744608,65	2358894,79	2358894,79
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	1389744,84	previsione di competenza previsione di cassa	5218314,34 6082886,80	4354863,81 6144608,65	2358894,79	2358894,79

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulta possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.

(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Risultato Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 9, del D.lgs. 118/2011, le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il

**BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI**

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE 2021	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
				ANNO 2022	DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTATO			0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	467719,91	1874493,46 (0,00) 235448,03	1634047,79 0,00 2370043,76	1593310,79 0,00 (0,00)	1590456,79 0,00 (0,00)
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	508164,01	1806639,1 (0,00) 231591,42	1303545,6 0,00 1713660,51	51000 0,00 (0,00)	51000 0,00 (0,00)
TITOLO 3	SPESE PER IMPIANTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00 (0,00) 0,00	0 0,00 0,00	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
TITOLO 4	RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	300840 (0,00) 300840	86175 0,00 86175	90984 0,00 (0,00)	90988 0,00 (0,00)
TITOLO 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	804841,78 (0,00) 804841,78	801614,52 0,00 801614,52	0,00 0,00 (0,00)	0,00 0,00 (0,00)
TITOLO 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	94453,27	631500 (0,00) 634891,37	635300 0,00 721965,27	635300 0,00 (0,00)	635300 0,00 (0,00)
TOTALE TITOLI		1071337,20	5218314,34 0,00 8031516,80	4354863,81 0,00 3445086,66	2358894,79 0,00 0,00	2358894,79 0,00 0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		1071337,20	5218314,34 0,00 6057516,68	4354863,81 0,00 3445086,66	2358894,79 0,00 0,00	2358894,79 0,00 0,00

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e i principi contabili e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

Avanzo presunto

Nel bilancio di previsione 2022-2024 non è stata prevista l'applicazione di avanzo accantonato e/o vincolato presunto.

N.B. 1) Si ricorda che l'avanzo destinato ad investimenti può essere applicato in via preventiva solo dopo l'approvazione del rendiconto. 2) Gli enti che hanno il FAL in sede di bilancio di previsione possono applicare la quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del FAL stesso, sulla base della determinazione del risultato presunto di amministrazione, dando evidenza nella nota integrativa della copertura delle rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità attraverso le entrate correnti, e non dall'utilizzo del FAL.

Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Il fondo pluriennale vincolato, disciplinato dal principio contabile applicato della competenza finanziaria, è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

La contabilizzazione del FPV deve tener conto delle novità approvato con il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e della Presidenza del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2019 con cui sono stati aggiornati gli allegati al D. Lgs. 118/2011 al fine di disciplinare la contabilizzazione delle spese di progettazione e le modifiche alla disciplina del Fondo Pluriennale Vincolato per le opere pubbliche.

Le fonti di finanziamento del Fondo pluriennale vincolato iscritto nella parte entrata del bilancio per l'esercizio 2022 sono le seguenti:

Fonti di finanziamento FPV	Importo
Totale entrate correnti vincolate a.....	0,00
Entrata corrente non vincolata in deroga per spese di personale	0,00
Entrata corrente non vincolata in deroga per patrocinio legali esterni	0,00
entrata in conto capitale	0,00
assunzione prestiti/indebitamento	0,00
altre risorse (da specificare)	0,00
TOTALE	0,00
Rappresentazione del Fondo pluriennale vincolato 2022	Importo
FPV APPLICATO IN ENTRATA	0,00
FPV di parte corrente applicato	0,00
FPV di parte capitale applicato (al netto dell'indebitamento)	0,00
FPV di parte capitale applicato al bilancio (derivante da indebitamento)	0,00
FPV di entrata per partite finanziarie	0,00
FPV DETERMINATO IN SPESA	0,00
FPV corrente:	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	0,00
FPV di parte capitale (al netto dell'indebitamento):	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	0,00
FPV di parte capitale determinato in bilancio (per la parte alimentata solo da indebitamento)	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	0,00
Fondo pluriennale vincolato di spesa per partite finanziarie	0,00
Fondo pluriennale vincolato FPV iscritto in entrata per l'esercizio 2022	
Fonti di finanziamento FPV	Importo
Entrate correnti vincolate	0,00
Entrate correnti non vincolate in deroga per spese di personale	0,00
Entrate correnti non vincolate in deroga per patrocinio legali esterni	0,00
Entrate correnti non vincolate in deroga per reimputazione di impegni assunti sull'esercizio a cui il r	0,00
Entrate diverse dalle precedenti per reimputazione di impegni assunti sull'esercizio a cui il rendicor	0,00
altre risorse (da specificare)	0,00
Totale FPV entrata parte corrente	0,00
Entrata in conto capitale	0,00
Assunzione prestiti/indebitamento	0,00
altre risorse (da specificare)	0,00
Totale FPV entrata parte capitale	0,00
TOTALE	0,00

Si rileva che, come indicato nella "Nota Integrativa DL 118/2011 art. 11 c. 3 lett. g)" al bilancio triennale di previsione, il FPV sarà iscritto in bilancio subito dopo il riaccertamento ordinario dei residui, che precederà l'approvazione del conto consuntivo 2021.

Il **fondo pluriennale vincolato** è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Trattasi, quindi, di un saldo finanziario **che non può che essere maggiore di zero** e garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso.

A parere dello scrivente l'iscrizione in bilancio del fondo pluriennale vincolato non può essere subordinato all'operazione di riaccertamento dei residui, in quanto l'ammontare dello stesso deve essere accertato alla data di approvazione del bilancio, incidendo sulla formazione degli equilibri.

Pertanto, l'Organo di revisione, avendo l'obbligo di certificare la permanenza degli equilibri, che in questa circostanza sono subordinati all'ammontare del fondo pluriennale vincolato che sarà certificato in sede di approvazione del riaccertamento dei residui, non può che esprimere una riserva.



Previsioni di cassa

PREVISIONI DI CASSA ENTRATE PER TITOLI		PREVISIONI DI CASSA ANNO 2022
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	400.000,00
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.228.180,12
2	Trasferimenti correnti	63.628,00
3	Entrate extratributarie	340.957,64
4	Entrate in conto capitale	1.601.465,01
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00
6	Accensione prestiti	0,00
7	Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	802.614,52
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	707.763,36
TOTALE TITOLI		5.744.608,65
TOTALE GENERALE ENTRATE		6.144.608,65

PREVISIONI DI CASSA DELLE SPESE PER TITOLI		PREVISIONI DI CASSA ANNO 2022
1	Spese correnti	2.120.643,36
2	Spese in conto capitale	1.713.690,51
3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00
4	Rimborso di prestiti	86.175,00
5	Chiusura anticipazioni di Istituto tesoriere/cassiere	802.614,52
7	Spese per conto terzi e partite di giro	721.953,27
TOTALE TITOLI		5.445.076,66
SALDO DI CASSA		699.531,99

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili.

L'organo di revisione ha verificato che il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma 6 dell'art.162 del TUEL.

L'organo di revisione **ha verificato** che la previsione di cassa relativa all'entrata sia stata calcolata tenendo conto del trend della riscossione nonché di quanto accantonato al Fondo Crediti dubbia esigibilità di competenza e in sede di rendiconto.

L'organo di revisione rammenta che i singoli responsabili di servizi **hanno partecipato** alle proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell'accertamento preventivo di compatibilità di cui all'art. 183, comma 8, del TUEL.

Il fondo iniziale di cassa al 01.01.2022 garantisce il rispetto del saldo di cassa finale non negativo ai sensi del comma 6 dell'art. 162 del T.U.E.L.

L'ente **si dotato** di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel seguente prospetto:

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI					
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento				400.000,00
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	874.085,33	1.354.094,79	2.228.180,12	2.228.180,12
2	Trasferimenti correnti	-	63.628,00	63.628,00	63.628,00
3	Entrate extratributarie	38.457,64	302.500,00	340.957,64	340.957,64
4	Entrate in conto capitale	395.938,51	1.205.526,50	1.601.465,01	1.601.465,01
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	0,00	0,00	0,00
6	Accensione prestiti	-	0,00	0,00	0,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	802.614,52	802.614,52	802.614,52
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	81.263,36	626.500,00	707.763,36	707.763,36
	TOTALE TITOLI	1.389.744,84	4.354.863,81	5.744.808,65	5.744.608,65
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	1.389.744,84	4.354.863,81	5.744.608,65	6.144.608,65

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI					
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA
1	Spese Correnti	467719,92	1.634.047,79	2.101.767,71	2.120.643,36
2	Spese in Conto Capitale	508164,01	1.205.526,50	1.713.690,51	1.713.690,51
3	Spese Per Incremento Di Attivita' Finanziarie		-	0,00	0,00
4	Rimborso Di Prestiti		86.175,00	86.175,00	86.175,00
5	Chiusura Anticipazioni Da Istituto Tesoriere/Cassiere		802.614,52	802.614,52	802.614,52
7	Spese Per Conto Terzi E Partite Di Giro	95453,27	626.500,00	721.953,27	721.953,27
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.071.337,20	4.354.863,81	5.426.201,01	5.445.076,66
	SALDO DI CASSA				699.531,99

N.B. Il comma 555 della Legge di Bilancio 2020 (Legge 160/201) al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, ha stabilito che il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.

Verifica equilibrio corrente anni 2022-2024

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del TUEL sono così assicurati:

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per gli Enti locali)⁽¹⁾

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		2022	2023	2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero di avanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titolo 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	1720222,79 0,00	1681394,79 0,00	1681394,79 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui: - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	1634047,79 0,00 23059,61	1591310,79 0,00 23059,61	1590456,79 0,00 23059,61
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	86175,00 0,00 0,00	90084,00 0,00 0,00	90938,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti ⁽²⁾ di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00 0,00	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE⁽²⁾				
O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spesa per acquisizioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00
Saldo corrente al fine della copertura degli investimenti pluriennali⁽³⁾:				
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente al fine della copertura degli investimenti pluriennali		0,00	0,00	0,00

N.B. La RGS con Circolare n 5 del 9 marzo 2020 ha precisato che i singoli enti sono tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui al decreto 118/2011 (saldo tra il complessivo delle entrate e delle spese con utilizzo avanzi, FPV e debito).

Nella medesima Circolare 5/2020 si ricorda che gli equilibri a cui tendere ai fini dei vincoli di finanza pubblica sono W1 e W2 mentre il W3 svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione.

L'Organo di revisione rileva che il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell'art. 162 del T.U.E.L.

Utilizzo proventi alienazioni

Gli enti locali possono avvalersi della possibilità di utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

- a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;
- b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

L'utilizzo di tali risorse in parte corrente richiede una previa verifica delle condizioni previste dall'art.1 comma 866 della Legge 205/2017, a seguito della stipula dell'atto di vendita.

N.B. Decreto fiscale DL 124/2019, Legge 157/2019 art. 30, comma 2-TER - ha stabilito che la totalità delle risorse rivenienti dalla valorizzazione ed alienazione degli immobili di proprietà delle regioni, degli enti locali e degli enti pubblici, anche economici, strumentali di ciascuna regione, trasferiti ai fondi immobiliari gestiti da INVIMIT sia destinata alla riduzione del debito dell'ente e, solo in assenza di debito, o per la parte eccedente, a spese di investimento.

L'Ente non si è avvalso della facoltà di cui al co. 866, art. 1, legge n. 205/2017, così come modificato dall'art. 11-bis, comma 4, d.l. 14 dicembre 2018, n. 135.


Si rileva, in ogni caso, che con proposta di deliberazione al C.C. l'Ente intende cedere, ai sensi dell'art. 172 comma 1 lett. c) del Decreto Legislativo 267/2000, delle aree in proprietà.

Risorse derivanti da rinegoziazione mutui

L'ente si è avvalso della facoltà di utilizzare le economie di risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione mutui e prestiti per finanziare, in deroga, spese di parte corrente ai sensi dell'art. 1 comma 867 Legge 205/2017, limitatamente all'importo di € 100,00 portate in detrazione in conto interessi nella rinegoziazione avvenuta in data 14 ottobre 2019.

N.B.: Decreto fiscale (DL 124/2019, legge 157/2019) art 57 co. 1-quater modifica l'articolo 7 comma 2 del dl 78 del 2015, e viene prorogata al 2023 (prima era 2020) la possibilità che gli enti locali utilizzino senza vincoli di destinazione (anche per la parte corrente) le economie derivanti da:

- a) operazioni di rinegoziazione di mutui
- b) dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi.



Entrate e spese di carattere non ripetitivo

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196, relativamente alla classificazione delle entrate dello stato, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

Alcune entrate sono considerate per definizione dai nuovi principi contabili come non ricorrenti, in particolare l'allegato 7 al D.lgs. 118/2011 precisa la distinzione tra entrata ricorrente e non ricorrente, a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi (vedi punto 1 lett. g). A prescindere dall'entrata o dalla spesa a regime, il successivo punto 5 del citato allegato precisa che:

- ↓ sono in ogni caso da considerare non ricorrenti le entrate riguardanti:
 - a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
 - b) condoni;
 - c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
 - d) entrate per eventi calamitosi;
 - e) alienazione di immobilizzazioni;
 - f) accensioni di prestiti;
 - g) contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

- ↓ sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:
 - a) consultazioni elettorali o referendarie locali,
 - b) ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e altri trasferimenti in c/capitale,
 - c) eventi calamitosi,
 - d) sentenze esecutive ed atti equiparati,
 - e) investimenti diretti,
 - f) contributi agli investimenti.

Ad eccezione delle sopra indicate entrate, possono essere definite a regime ricorrenti le entrate che si presentano con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo.

Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

E' opportuno includere tra le entrate "non ricorrenti" anche le entrate presenti "a regime" nei bilanci dell'ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti.

In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato.

Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di investimento. (cfr. punto 3.10 del principio contabile applicato 4/2 D.Lgs.118/2011)



Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non ricorrenti (indicare solo l'importo che, come riportato nel commento, supera la media dei cinque anni precedenti):

Entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Entrate da titoli abitativi edilizi			
Entrate per sanatoria abusi edilizi e sanzioni			
Recupero evasione tributaria	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Canoni per concessioni pluriennali			
Sanzioni codice della strada	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Entrate per eventi calamitosi			
Altre da specificare			
Totale	5.500,00	5.500,00	5.500,00

Spese del titolo 1° non ricorrenti	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
consultazione elettorali e referendarie locali	8.800,00		
spese per eventi calamitosi			
sentenze esecutive e atti equiparati			
ripiamo disavanzi organismi partecipati			
penale estinzione anticipata prestiti			
altre da specificare			
Totale	8.800,00	0,00	0,00

La nota integrativa

L'aggiornamento dovuto al decreto del 1° agosto 2019 del principio contabile n. 4/2 della contabilità finanziaria rivede e specifica i contenuti della nota integrativa al bilancio di previsione, che costituisce un fondamentale documento di approfondimento dei «numeri» del documento programmatico.

I contenuti della nota integrativa sono indicati dal comma 5 dell'art.11 del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 e dal punto 9.11.1 del principio 4/1.

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione riporta tutte le informazioni previste dal comma 5 dell'art. 11 del D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 e dal punto 9.11 del principio 4/1.



VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

I contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza con:

- ↳ il programma di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti dall'ente anche attraverso il sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate (il cd gruppo amministrazioni pubblica);
- ↳ gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale.

Pertanto, il principio di coerenza implica una considerazione "complessiva e integrata" del ciclo di programmazione, sia economico che finanziario, e un raccordo stabile e duraturo tra i diversi aspetti quantitativi e descrittivi delle politiche e dei relativi obiettivi - inclusi nei documenti di programmazione.

Ne consegue che l'organo di revisione verifichi, la presenza degli elementi costitutivi di ciascun documento di programmazione e la loro integrazione risulta necessaria, al fine di garantire in termini comprensibili la valenza programmatica, contabile ed organizzativa dei documenti in oggetto, nonché l'orientamento ai portatori di interesse nella loro redazione.

La verifica della coerenza è circoscritta solo a quei documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione che adotta la contabilità finanziaria e attua il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di previsione.

L'organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2022-2024 siano coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogni del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.).

Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione DUP

La nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) è conforme al contenuto minimo per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti previsto dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011). Sulla relativa nota di aggiornamento l'organo di revisione ha espresso parere con verbale n. 9 del 19.11.2021 attestando la sua coerenza, attendibilità e congruità. Il D.U.P. **non dedica** un'apposita sezione ai progetti che l'Ente intende presentare al finanziamento del P.N.R.R.

Strumenti obbligatori di programmazione di settore

Il Dup contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con le previsioni di bilancio:

Programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 è stato redatto conformemente alle modalità e agli schemi approvati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 e sarà presentato al Consiglio per l'approvazione unitamente al bilancio preventivo.

Il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti sono pubblicati ai sensi del D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018. Gli importi inclusi nello schema relativo ad interventi con onere a carico dell'ente trovano riferimento nel bilancio di previsione 2022-2024 ed il cronoprogramma è compatibile con le previsioni dei pagamenti del titolo II indicate nel bilancio e del corredato Fondo Pluriennale vincolato.

Ogni intervento ha un cronoprogramma con le diverse fasi di realizzazione, a partire dal progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE), di cui all'art. 23 del D.Lgs. 50/2016. Il programma triennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi

Il programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a Euro 40.000,00 e relativo aggiornamento è stato redatto conformemente a quanto disposto dai commi 6 e 7 di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018.

Al sensi del comma 6 dell'art. 21 D. Lgs. 50/2016 il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatarie individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Il programma biennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Programmazione triennale fabbisogni del personale

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art. 39, comma 1 della Legge 449/1997 e dall'art. 6 del D. Lgs. 165/2001 è stata approvata con specifico atto secondo le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani del fabbisogni di personale da parte della PA" emanate in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173.

L'atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e d'ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, prevede una riduzione della spesa attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale. I fabbisogni di personale nel triennio 2022-2024, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni e per la spesa di personale e di quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 17 marzo 2020 relativo alle "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni". La previsione triennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di programmazione dei fabbisogni.

Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

(art. 58, comma 1 L. n. 112/2008)

Non è stato adottato autonomamente e nel D.U.P. si da atto che l'Ente nel periodo di bilancio NON prevede alienazioni immobiliari.



VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2022-2024

A) ENTRATE

Nel premettere che l'Ente non ha deliberato modifiche alle aliquote dei tributi propri e/o di addizionali, ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2022-2024, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

Entrate da fiscalità locale

Addizionale Comunale all'Irpef

Il comune ha applicato, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 360/1998, l'addizionale all'IRPEF, fissandone l'aliquota in misura del 0,8% dall'anno 2015.

Le previsioni di gettito sono coerenti a quanto disposto dal punto 3.7.5 del principio 4/2 del D. Lgs 118/2011.

IMU

La "nuova" Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 780, Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Il gettito stimato per l'Imposta Municipale Propria è il seguente:

IUC	Esercizio 2021 (assestato o rendiconto)	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
IMU	492.224,48	502.500,00	502.500,00	502.500,00
ICI	423,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale	492.648,41	503.500,00	503.500,00	503.500,00

TARI

Il gettito stimato per la TARI è il seguente:

	Esercizio 2021 (assestato o rendiconto)	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
TARI	272.888,33	286.594,79	286.594,79	286.594,79
Totale	272.888,33	286.594,79	286.594,79	286.594,79

In particolare per la TARI, l'ente ha previsto nel bilancio 2022, la somma di euro 286.594,79, con un aumento di euro 13.706,46 rispetto alle previsioni definitive 2021, per la tassa sui rifiuti istituita con i commi da 641 a 668 dell'art.1 della Legge 147/2013. La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali ai cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone il trattamento.



L'Ente **non ha** approvato il Piano Economico Finanziario secondo le prescrizioni contenute nelle delibere dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA), n.443 e 444 del 31 ottobre 2019, in quanto l'ARERA non ha ancora comunicato le tariffe necessarie per la redazione del Piano Economico Finanziario 2022. Per tali motivazioni, il Bilancio di previsione 2022 e triennale 2022/2024 riporta le previsioni di entrata e di spesa in linea con il Piano Economico Finanziario 2021.

Nella determinazione dei costi - a partire dall'anno 2018 - ai sensi del comma 653 dell'art.1 della Legge 147/2013 il comune **ha** tenuto conto delle risultanze dei fabbisogni standard secondo le indicazioni contenute nelle "Linee guida interpretative" per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 predisposte a cura del Mef - Dipartimento delle Finanze.

Tra le componenti di costo è stata considerata la somma di euro 0,00 a titolo di crediti risultati inesigibili (comma 654-bis).

La modalità di commisurazione della tariffa è stata fatta sulla base del criterio medio-ordinario (ovvero in base alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti.

La disciplina dell'applicazione del tributo sarà approvata con regolamento dal Consiglio comunale.

La quota di gettito atteso che rimarrà a carico dell'ente per effetto delle riduzioni/esenzioni del tributo ammonta ad euro 37.521,67.

IUC : l'articolo 1, comma 738, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'Imposta Unica Comunale ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).

Altri Tributi Comunali

Oltre all'addizionale comunale all'IRPEF, all'IMU e alla TARI, il comune ha istituito i seguenti tributi

Altri Tributi	Esercizio 2021 (assestato o rendiconto)	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Imposta di scopo	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposta di soggiorno	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributo di sbarco	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposta pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00



Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:

Tributo	Accertamento 2020*	Residuo 2020*	Assestato 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
ICI	423,93	423,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
IMU			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
TASI			0,00	0,00	0,00	0,00
ADDIZIONALE IRPEF						
TARI			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
TOSAP						
IMPOSTA PUBBLICITA'						
ALTRI TRIBUTI						
Totale	423,93	423,93	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)			0,00	0,00	0,00	0,00

*accertato 2020 e residuo 2020 se approvato il rendiconto 2020

La quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2022-2024 appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti ed ai crediti dichiarati inesigibili inclusi tra le componenti di costo.

Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni

La previsione delle entrate da titoli abitativi e relative sanzioni è la seguente:

Anno	Importo	Spesa corrente	Spesa in c/capitale
2020 (rendiconto)	1.973,45	0,00	1.973,45
2021 (assestato o rendiconto)	1.000,00	0,00	1.000,00
2022	1.000,00	0,00	1.000,00
2023	1.000,00	0,00	1.000,00
2024	1.000,00	0,00	1.000,00

La legge n.232/2016 art. 1 comma 460, e smi ha previsto che dal 1/1/2018 le entrate da titoli abitativi e relative sanzioni siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali a:

- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- interventi di riuso e di rigenerazione;
- interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico;
- interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;
- spese di progettazione.

L'articolo 109 c.2 del D.L. 18/2020 (cd. Decreto "Cura Italia") convertito in legge n.27 del 24/4/2020 ha previsto che, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza epidemiologica, gli enti locali possono utilizzare, anche integralmente, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 31 c.4-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al Dpr n-380/2001.

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla Legge n.232/2016 art.1 comma 460 e smi.

Sanzioni amministrative da codice della strada

I proventi da sanzioni amministrative sono così previsti:

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada

	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
sanzioni ex art.208 co 4 cds	1.500,00	0,00	0,00
sanzioni ex art.142 co 12 bis cds	0,00	0,00	0,00
TOTALE SANZIONI	1.500,00	0,00	0,00
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	0,00	0,00	0,00
Percentuale fondo (%)	0,00%	n.d.	n.d.

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

La somma da assoggettare a vincoli non prevede applicazione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, in quanto per questa tipologia di entrata la percentuale di riscossione è del 100%.

Con atto di Giunta n. 71 in data 15.11.2021 la somma di euro 3.000,00 (previsione meno fondo) è stata destinata per il 50% negli interventi di spesa alle finalità di cui agli articoli 142 comma 12 ter e 208, comma 4 e comma 5 bis, del codice della strada, come modificato dall'art. 40 della Legge n. 120 del 29/7/2010 e dall'art. 66 quiquies del D.L. n. 77/2021.

La quota vincolata è destinata integralmente al titolo 1 spesa corrente.

L'organo di revisione ha verificato che l'ente ha correttamente suddiviso nel bilancio le risorse relative alle sanzioni amministrative da codice della strada sulla base delle indicazioni fornite con il D.M. 29 agosto 2018.

La Corte dei conti – Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 1/SEZAUT/2019/QMIG del 21.12.2018 ha enunciato il seguente principio di diritto: "ai fini della corretta quantificazione della quota del 50% dei proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, di cui all'art. 142, comma 12-bis, del d.lgs. n. 285/1992, attribuita all'ente da cui dipende l'organo accertatore, non devono essere detratte le spese per il personale impiegato nella specifica attività di controllo e di accertamento delle violazioni, le spese connesse al rilevamento, all'accertamento e alla notifica delle stesse e quelle successive relative alla riscossione della sanzione".

Proventi dei beni dell'ente

I proventi dei beni dell'ente per locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali sono così previsti:

Proventi dei beni dell'ente

	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Canoni di locazione	0,00	0,00	0,00
Fitti reali di fabbricati	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Fitti di terreni	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE PROVENTI DEI BENI	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	281,10	281,10	281,10

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

Proventi dei servizi pubblici

Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell'ente e dei servizi a domanda individuale è il seguente:

Servizio	Entrate/ proventi Prev. 2022	Spese/costi Prev. 2022	% copertura 2022
Asilo nido	0,00	0,00	n.d.
Proventi da pesa pubblica	2.500,00	50,00	5000,00%
Fiere e mercati	6.000,00	4.800,00	125,00%
Mense scolastiche	0,00	0,00	n.d.
Colonie e soggiorni stagionali	0,00	0,00	n.d.
Impianti sportivi	0,00	0,00	n.d.
Illuminazione votiva e servizi cimiteriali	16.250,00	13.900,00	116,91%
Uso centro convegni	1.000,00	6.700,00	14,93%
Utilizzo sala polivalente	1.000,00	12.585,30	7,95%
Altri Servizi	0,00	0,00	n.d.
Totale	26.750,00	38.035,30	70,33%

Il revisore unico ha verificato il rispetto delle percentuali minime di copertura dei servizi a domanda individuale.

Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) in corrispondenza delle previsioni di cui sopra è così quantificato:

Servizio	Previsione Entrata 2022	FCDE 2022	Previsione Entrata 2023	FCDE 2023	Previsione Entrata 2024	FCDE 2024
Asilo nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi da pesa pubblica	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
Fiere e mercati	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
Mense scolastiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Colonie e soggiorni stagionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impianti sportivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Illuminazione votiva e servizi cimiteriali	16.250,00	166,60	16.250,00	166,60	16.250,00	166,60
Uso centro convegni	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo sala polivalente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	26.750,00	166,60	24.750,00	166,60	24.750,00	166,60

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

L'organo esecutivo con deliberazione n. 72 del 15.11.2021, allegata al bilancio, ha determinato la percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale nella misura del 70,33%.

Dall'analisi delle tariffe comunali applicate ai vari servizi offerti dall'Ente emerge la necessità di un loro adeguamento. In particolare, nel corso degli ultimi anni si è rilevato l'incremento considerevole della quota versata dall'Ente in compensazione per garantire l'accesso agevolato delle prestazioni ai servizi scolastici comunali. Per questo, nell'ottica di salvaguardare il bilancio, l'Organo di revisione propone di rideterminare le tariffe e i valori delle fasce ISEE per i servizi scolastici, nonché le tariffe dei servizi cimiteriali, quelle relative al servizio di illuminazione votiva e i diritti di segreteria relativi ad atti concernenti l'ufficio tecnico comunale.

Nuovo canone patrimoniale (canone unico)

L'articolo 1, commi 816 e ss. della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede, a decorrere dal 2021, l'istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per i comuni, province e città metropolitane. Il nuovo canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

L'Ente **ha previsto** nel bilancio l'applicazione del nuovo canone patrimoniale per l'importo di Euro 5.200,00 che ingloba sia l'ex imposta di pubblicità che il canone per l'occupazione suolo pubblico e mercatali.

Fondo di solidarietà comunale

Al titolo I dell'entrata è inoltre previsto l'importo di € 318.000,00 per fondo di solidarietà comunale che corrisponde con i dati pubblicati sul sito web della finanza locale del Ministero dell'Interno.

B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Le previsioni degli esercizi 2022-2024 per macro-aggregati di spesa corrente confrontate con la spesa risultante dalla previsione definitiva 2020 è la seguente:

Sviluppo previsione per aggregati di spesa:

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI					
PREVISIONI DI COMPETENZA					
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	Previsioni Def. 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	
101	Redditi da lavoro dipendente	518.148,31	476.498,49	469.070,49	469.070,49
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	39.727,71	38.956,86	38.446,86	38.446,86
103	Acquisto di beni e servizi	870.201,06	801.503,19	829.654,67	832.400,94
104	Trasferimenti correnti	318.181,77	229.633,90	169.805,90	169.805,90
105	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	22.750,00	18.201,00	14.292,00	10.696,00
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	13.300,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
110	Altre spese correnti	92.184,61	65.654,35	66.440,87	66.436,60
	Totale	1.874.493,46	1.634.047,79	1.591.310,79	1.590.456,79

Spese di personale

La spesa relativa al macro-aggregato "redditi da lavoro dipendente" prevista per gli esercizi 2022/2024, tiene conto delle assunzioni previste nella programmazione del fabbisogno e risulta coerente:

- con l'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, pari ad € 541.007,17, considerando l'aggregato rilevante comprensivo dell'IRAP ed al netto delle componenti escluse (tra cui la spesa conseguente ai rinnovi contrattuali), come risulta indicato dalla "Nota Integrativa D.L. 118/2011 art. 11 c. 3 lett. g)" al Bilancio triennale di previsione 2022/2024;
- dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa che fanno riferimento alla corrispondente spesa dell'anno 2009;

La spesa indicata non comprende l'importo di € 10.000,00 (stimati) negli esercizi 2022, 2023 e 2024 a titolo di rinnovi contrattuali.

Il Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) con l'articolo 33, ha introdotto una modifica significativa del sistema di calcolo della capacità assunzionale per i Comuni, prevedendo il superamento del turnover e l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale.

Secondo il decreto attuativo di tale riforma (DM 17 marzo 2020 in vigore dal 20 aprile 2020), i Comuni possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di una spesa complessiva non superiore ad un valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità assestato in bilancio di previsione, nonché nel rispetto di una percentuale massima di incremento annuale della spesa di personale.

Il nuovo regime assunzionale articola il comparto dei Comuni sulla base dei parametri di sostenibilità finanziaria in tre distinte fattispecie:

1. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti bassa, che possono utilizzare le percentuali di crescita annuale della spesa di personale per maggiori assunzioni a tempo indeterminato;
 2. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti intermedia, che devono fare attenzione a non peggiorare il valore di tale incidenza;
 3. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti elevata, che devono attuare politiche di contenimento della spesa di personale in relazione alle entrate correnti.
- Si rimanda alla Circolare del 13 maggio 2020 pubblicata l'11 settembre 2020.

L'Ente, con riferimento a quanto previsto dal DI 34/2019, si colloca nella fascia degli enti virtuosi, in quanto la percentuale soglia del comune pari al 22,43% è inferiore al valore soglia della tabella 1 del DM 17 marzo 2020.

Pertanto, l'Ente potrebbe beneficiare nel corso del 2022 di un incremento della spesa del personale pari ad € 96.371,75. L'Ente tuttavia NON intende utilizzare tale predetta capacità assunzionale.

Inoltre, per gli anni 2023 e 2024 l'Ente non ha previsto assunzioni e, secondo quanto indicato nella delibera G.C. n. 77 del 15.11.2021, non emergono situazioni di personale in eccedenza o in sovrannumero. L'andamento dell'aggregato rilevante nei diversi esercizi compresi nel bilancio di previsione raffrontato con il vincolo da rispettare è il seguente:

	Media 2011/2013	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Spese macroaggregato 101	0,00	476.498,49	469.070,49	469.070,49
Spese macroaggregato 103	0,00	0,00	0,00	0,00
Irap macroaggregato 102	0,00	32.356,86	31.846,86	31.846,86
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese: da specificare.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese: da specificare.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese: da specificare.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese di personale (A)	0,00	508.855,35	500.917,35	500.917,35
(-) Componenti escluse (B)	0,00	32.356,86	31.846,86	31.846,86
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	541.007,17	476.498,49	469.070,49	469.070,49

(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562)

La previsione per gli anni 2022, 2023 e 2024 è inferiore alla spesa media del triennio 2011/201 che era pari a euro € 541.007,17.

Spese per incarichi di collaborazione autonoma (art.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001)

L'Ente non prevede per il triennio 2022/2024 alcun contratto di collaborazione. Si ricorda che tali contratti potranno essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla Legge e con riferimento al programma sottoposto all'approvazione del Consiglio.

L'ente è dotato di un regolamento per l'affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma sulla base delle disposizioni introdotte dall'art. 46 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, trasmesso alla Corte dei conti alle cui previsioni si raccomanda di attenersi rigorosamente.

L'ente è tenuto a pubblicare regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del compenso e delle altre informazioni previste dalla legge.

Spese per acquisto beni e servizi

La previsione di bilancio relativa agli acquisti di beni e di servizi è coerente con:

- a) il programma biennale degli acquisti di beni e di servizi approvato ai sensi del D.Lgs. 50/2016;
- b) l'ammontare degli impegni e/o degli stanziamenti dell'esercizio precedente a quello di riferimento del bilancio;
- c) le scelte di razionalizzazione/revisione operate dall'ente.

Si evidenzia che la L. 157/2019 di conversione del D.L. 124/2019 ha esplicitamente abrogato:

- i limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 7 del DI 78/2010)
- i limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della spesa dell'anno 2009 (art. 6, comma 8 del DI 78/2010)
- il divieto di effettuare sponsorizzazioni (art. 6, comma 9 del DI 78/2010)
- i limiti delle spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 12 del DI 78/2010)
- i limiti delle spese per formazione per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 13 del DI 78/2010)
- l'obbligo di riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, la spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni (art. 27, comma 1 del D.L. 112/2008)
- i limiti di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, comma 2 del DI 95/2012)
- l'obbligo di adozione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali; (art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007).

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

Riferimento punto 3.3 del principio applicato 4/2 D.Lgs. 118/2011 e esempio n. 5

Il comma 882 dell'art.1 della Legge 205/2017 ha modificato il paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al D.lgs. 118/2011, introducendo una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) iscritto nel bilancio di previsione, a partire dal 2018.

In particolare, l'accantonamento al Fondo è effettuato dal 2021 per l'intero importo.

L'Organo di revisione **ha verificato** la regolarità del calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità ed il rispetto dell'accantonamento per l'intero importo.

Gli stanziamenti iscritti nella missione 20, programma 2 (accantonamenti al fondo crediti dubbia esigibilità) a titolo di FCDE per ciascuno degli anni 2022-2024 corrispondono con quanto riportato nell'allegato c), colonna c).

Il fondo crediti di dubbia esigibilità, pur confluendo in un unico piano finanziario (distinto fra parte corrente e in conto capitale) incluso nella missione 20 programma 2, deve essere articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti.

Inoltre, l'importo indicato nel prospetto del FCDE deve essere uguale a quello indicato nella missione 20, programma 2, e nel prospetto degli equilibri.

Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche (si fa riferimento a Elenco Istat), i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili sono accertate per cassa. Per le entrate da tributi in autoliquidazione in ossequio al principio 3.7.5, stante le modalità di accertamento non è stato previsto il FCDE

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio.

Il FCDE è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a 100.

I calcoli possono essere effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi solo il metodo della media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui).

L'ente si è avvalso nel bilancio di previsione 2022/24, della facoltà (art. 107 bis DL 18/2020 modificato dall'art. 30-bis DL 41/21) di effettuare il calcolo sul quinquennio 2018-2020 per le entrate del titolo I e III con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021.

Si fa presente che enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi. L'Ente non si è avvalso di tale facoltà.

La Legge di Bilancio 2020 (n. 160/2019), in tema di FCDE prevede al comma 80 che "Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui ai commi da 784 a 815, previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti".

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e con il rendiconto genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.



Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2022-2024 risulta come dai seguenti prospetti:

Esercizio finanziario 2022					
TITOLI	BILANCIO 2022 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	1.354.094,79	22.065,41	22.065,41	0,00	1,63%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	63.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	302.500,00	873,80	994,20	120,40	0,33%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.205.528,50	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TOTALE GENERALE	2.925.749,29	22.939,21	23.059,61	120,40	0,79%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	1.720.222,79	22.939,21	23.059,61	120,40	1,34%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	1.205.528,50	0,00	0,00	0,00	0,00%

Esercizio finanziario 2023					
TITOLI	BILANCIO 2023 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	1.354.094,79	22.065,41	22.065,41	0,00	1,63%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	289.500,00	873,80	994,20	120,40	0,34%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TOTALE GENERALE	1.732.394,79	22.939,21	23.059,61	120,40	1,33%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	1.681.394,79	22.939,21	23.059,61	120,40	1,37%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Esercizio finanziario 2024					
TITOLI	BILANCIO 2024 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	1.354.094,70	22.065,41	22.065,41	0,00	1,63%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	289.500,00	873,80	994,20	120,40	0,34%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TOTALE GENERALE	1.732.394,70	22.939,21	23.059,61	120,40	1,33%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	1.681.394,70	22.939,21	23.059,61	120,40	1,37%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Fondo di riserva di competenza

La previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1, macroaggregato 10 del bilancio, ammonta a:

anno 2021 - euro 8.064,74 pari allo 0,49 % delle spese correnti;

anno 2022 - euro 7.851,26 pari allo 0,49 % delle spese correnti;

anno 2023 - euro 7.846,99 pari allo 0,49 % delle spese correnti;

rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del *TUEL* ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità.

La metà della quota minima del fondo di riserva deve essere riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Fondi per spese potenziali

L'Ente ha stanziato nel bilancio 2022-2024 accantonamenti in conto competenza per le spese potenziali, in particolar modo il fondo indennità di fine mandato del Sindaco, che in sede di approvazione del rendiconto 2020 ammonta ad € 1.659,38.

Fondi di riserva di cassa

La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quater del TUEL. (non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali).

Fondo di garanzia dei debiti commerciali

La Legge 160/2019 al comma 854 – ha previsto la modifica delle tempistiche introdotte dalla Legge 145/2018 – Legge di Bilancio 2019 – ai commi 859 e seguenti – prevedendo che a partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196:

- ↓ se non hanno ridotto il debito commerciale al 31/12 dell'anno precedente (2020) rispetto al debito alla medesima data del secondo anno precedente (2019) di almeno il 10%.
In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;
- ↓ se, pur rispettando la riduzione del 10%, presentano Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (30 gg piuttosto che 60 gg nel caso di specifici accordi)

devono stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Al sensi del comma 862, il Fondo di garanzia debiti commerciali, dovrà essere previsto per un importo pari a:

- a) 5 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 % del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- b) 3 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c) 2 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 11 e 30 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) 1 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 1 e 10 giorni, registrati nell'esercizio precedente.

L'Organo di Revisione ha verificato che l'Ente:

- ha effettuato le operazioni di bonifica delle banche dati al fine di allineare i dati presenti sulla Piattaforma dei crediti commerciali con le scritture contabili dell'Ente;
- ha posto in essere le attività organizzative necessarie per garantire entro il termine dell'esercizio 2020 il rispetto dei parametri previsti dalla suddetta normativa;
- con delibera G.C. n. 18 del 25 febbraio 2021 ha dato atto che risulta rispettoso della normativa prevista in materia di pagamento dei debiti commerciali di cui al D.Lgs. 231/2002 e delle ulteriori condizioni previste dall'art. 1 commi 859 e seguenti della Legge n. 145/2018, e che pertanto lo stesso Ente non è tenuto a costituire il fondo a garanzia dei debiti commerciali.



ORGANISMI PARTECIPATI

Nel corso del triennio 2022-2024 l'ente non ha previsto di esternalizzare servizi.

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i bilanci d'esercizio al 31/12/2020, ossia: A.T.A.P. s.p.a.; CO.R.D.A.R. VALSESIA s.p.a.; Consorzio CO.S.R.A.B.; S.E.A.B. s.p.a.; Consorzio CEV; Consorzio Comuni Biellesi.

Non vi sono società partecipate che nell'ultimo bilancio approvato hanno presentato perdite che hanno richiesto gli interventi di cui all'art. 2447 del codice civile e/o all'art. 2482-ter del codice civile.

Accantonamento a copertura di perdite

L'organo di revisione ha verificato che l'ente ha effettuato l'accantonamento ai sensi dell'art. 21 commi 1 e 2 del D. Lgs.175/2016 e ai sensi del comma 552 dell'art.1 della Legge 147/2013:

SOCIETA'	perdita/diff.valore e costo produzione 2019	Quota ente	Fondo
S.E.A.B. s.p.a.		1,3	39000
TOTALE		1,30	39.000,00

Al riguardo, si evidenzia che la S.E.A.B. s.p.a. a seguito del conseguimento della perdita, ha portato a termine un'operazione di ricapitalizzazione che gli ha concesso di ritornare in utile.

L'Ente ha provveduto, in data 21.12.2020 con delibera motivata C.C. n. 31, all'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016.

Non risultano partecipazioni da dismettere.

L'esito di tale ricognizione è stato comunicato, con le modalità previste dall'art. 17 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014:

- alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti;
- alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio prevista dall'art.15 del D.Lgs. n.175/2016.

Garanzie rilasciate

L'Ente non ha rilasciato garanzie a favore degli organismi partecipati.



SPESE IN CONTO CAPITALE

Finanziamento spese in conto capitale

Le spese in conto capitale previste negli anni 2022, 2023 e 2024 sono finanziate come segue:

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per gli Enti locali)⁽¹⁾

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento ⁽²⁾	(+)	0,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	1205526,50	51000,00	51000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	1205526,50 0,00	51000,00 0,00	51000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE		0,00	0,00	0,00
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E				


Investimenti senza esborsi finanziari

L'Ente non ha programmato per gli anni 2022-2024 altri investimenti senza esborso finanziario rilevati in bilancio nell'entrata e nella spesa come:

- ✚ opere a scomputo di permesso di costruire;
- ✚ acquisizioni gratuite da convenzioni urbanistiche;
- ✚ permuta e project financing;
- ✚ trasferimento immobili ex art. 191 D.Lgs. 50/2016.

L'ente non intende acquisire beni con contratto di locazione finanziaria

L'organo di revisione ha rilevato che l'ente non ha posto in essere contratti di leasing finanziario e/o contratti assimilati e che tali operazioni sono considerate ai fini del calcolo dell'indebitamento dell'Ente.



INDEBITAMENTO

L'Organo di revisione ha verificato che nel periodo compreso dal bilancio di previsione **risultano** soddisfatte le condizioni di cui all'art. 202 del TUEL.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente, nell'attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento **rispetta** le condizioni poste dall'art.203 del TUEL come modificato dal D.lgs. n.118/2011.

L'Organo di revisione, ai sensi dell'art.10 della Legge 243/2012, come modificato dall'art. 2 della legge 164/2016, **ha verificato** che le programmate operazioni di investimento siano accompagnate dall'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti (c° 2),

L'indebitamento dell'ente subisce la seguente evoluzione:

Anno	2020	2021	2022	2023	2024
Residuo debito (+)	634.319,61	511.558,81	410.734,52	324.560,59	234.477,84
Nuovi prestiti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati (-)	122.760,80	100.824,29	86.173,93	90.082,75	90.938,00
Estinzioni anticipate (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni +/- (da specificare)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale fine anno	511.558,81	410.734,52	324.560,59	234.477,84	143.539,84
Nr. Abitanti al 31/12	2.060	2.017	2.017	2.017	2.017
Debito medio per abitante	248,33	203,64	160,91	116,25	71,17


L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per gli anni 2022, 2023 e 2024 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL e nel rispetto dell'art.203 del TUEL.

L'Ente non intende ricorrere alla rinegoziazione dei mutui per il triennio considerato.

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Anno	2020	2021	2022	2023	2024
Oneri finanziari	21.038,00	22.167,70	17.696,92	13.788,08	10.193,65
Quota capitale	68.421,78	100.840,00	86.175,00	90.084,00	90.938,00
Totale fine anno	89.459,78	123.007,70	103.871,92	103.872,08	101.131,65




La previsione di spesa per gli anni 2022, 2023 e 2024 per interessi passivi e oneri finanziari diversi per € 17.696,92 è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario degli altri prestiti contratti a tutt'oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL come calcolato nel seguente prospetto:

	2020	2021	2022	2023	2024
Interessi passivi	21.038,00	22.167,70	17.696,92	13.788,08	10.193,65
entrate correnti	1.964.782,05	1.931.620,29	1.926.274,85	1.867.868,78	1.720.222,79
% su entrate correnti	1,07%	1,15%	0,92%	0,74%	0,59%
Limite art. 204 TUEL	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%

Il comma 557 della Legge di Bilancio 2020 prevede la possibilità di riduzione della spesa per interessi dei mutui a carico degli Enti Locali attraverso accollo e ristrutturazione degli stessi da parte dello Stato. Le modalità ed i criteri per la riduzione del costo degli interessi, è stabilita con decreto del MEF.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **non ha previsto** l'estinzione anticipata di prestiti.

L'Organo di revisione ha verificato che l'ente **non ha** prestato garanzie principali e sussidiarie per le quali è stato costituito regolare accantonamento.



OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente

1) Congrua le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:

- delle previsioni definitive 2022-2024;
- della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL;
- di eventuali reimputazioni di entrata;
- del bilancio delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate;
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata;
- dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP;
- degli oneri indotti dalle spese in conto capitale;
- degli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti.
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l'ente;
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'ente ha attuato sulle entrate e sulle spese;
- dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;
- del rispetto delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;
- della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- della quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali;

b) Riguardo alle previsioni per investimenti

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, compreso la modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato e le re-imputazioni di entrata, all'elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio.


Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, il piano triennale dei lavori pubblici e il crono programma dei pagamenti.

c) Riguardo alle previsioni di cassa

Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di competenza, tenuto conto della media degli incassi degli ultimi 5 anni, e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge e agli accantonamenti al FCDE.

d) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche

L'organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dal comma 1-*quinquies* dell'art. 9 del D.L. n. 113/2016, non sarà possibile procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all'adempimento. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.



Il revisore unico ha verificato la correttezza degli adempimenti ai fini BDAP sino alla data odierna. Con riferimento agli adempimenti BDAP sul bilancio di previsione 2022/2024, il comune ha caricato la documentazione nella modalità "Preconsuntivo".

e) Relativamente alle modalità di quantificazione ed aggiornamento del fondo pluriennale vincolato

L'iscrizione in bilancio del fondo pluriennale vincolato non può essere subordinato all'operazione di riaccertamento dei residui, in quanto l'ammontare dello stesso deve essere accertato alla data di approvazione del bilancio, in quanto lo stesso incide sulla formazione degli equilibri.

Pertanto, l'Organo di revisione, avendo l'obbligo di certificare la permanenza degli equilibri, che in questa circostanza sono subordinati all'ammontare del fondo pluriennale vincolato che sarà certificato in sede di approvazione del riaccertamento dei residui, non può che esprimere una riserva.

f) Riguardo alle tariffe comunali

Come rilevato in precedenza, dall'analisi delle tariffe comunali applicate ai vari servizi offerti dall'Ente emerge la necessità di un loro adeguamento al fine di salvaguardare il bilancio. Per questo l'Organo di revisione propone di rideterminare le tariffe e i valori delle fasce ISEE per i servizi scolastici, nonché le tariffe dei servizi cimiteriali, quelle relative al servizio di illuminazione votiva e i diritti di segreteria relativi ad atti concernenti l'ufficio tecnico comunale.

CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del TUEL e tenuto conto:

- del parere espresso sul DUP e sulla Nota di aggiornamento;
- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;
- delle variazioni rispetto all'anno precedente;
- della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa.

L'organo di revisione:

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle norme del D.Lgs. n.118/2011 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto decreto legislativo;
- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;

ed esprime, pertanto, **parere favorevole con riserva** sulla proposta di bilancio di previsione 2022-2024 e sui documenti allegati per le motivazioni espresse in premessa, tenendo presente che si provvederà a sciogliere la stessa solamente nel momento in cui, a seguito di iscrizione del fondo pluriennale vincolato di competenza, questo Organo di revisione potrà verificare la sussistenza degli equilibri di bilancio.

Si propone, infine, di rideterminare le tariffe e i valori delle fasce ISEE per i servizi scolastici, nonché le tariffe dei servizi cimiteriali, quelle relative al servizio di illuminazione votiva e i diritti di segreteria relativi ad atti concernenti l'ufficio tecnico comunale.

L'ORGANO DI REVISIONE